



CITTA' DI ALESSANDRIA

Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO EUROPEO e dal D.Lgs 18.04.2016 N. 50 PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' A.M.A.G. Ambiente S.p.A. DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 per la forma di affidamento in house alla società A.M.A.G. Ambiente S.p.A. del servizio pubblico locale di prevenzione ghiaccio e sgombero neve

Premessa

La presente relazione viene esperita al fine di supportare la decisione dell'Amm.ne Com.le di affidare "in Housing providing" il servizio locale di prevenzione ghiacciamento e sgombero neve per le stagioni invernali 2017/2018 2018/2019 2019/2020 ad Amag Ambiente S.p.a.
Lo svolgimento della relazione avverrà in tre parti:

A - PARTE PRIMA nella quale si tratterà:

1. Finalità generali della relazione
2. Quadro normativo di riferimento
3. Giurisprudenza in materia
4. Elementi per la qualificazione del servizio
5. Coerenza con i requisiti normativi

B - PARTE SECONDA nella quale si tratterà:

1. Ragioni del mancato ricorso al mercato
2. Analisi dell'efficienza
3. Analisi dell'economicità
4. Impiego risorse pubbliche

C - PARTE TERZA

1. Conclusioni

A - PARTE PRIMA

1. Finalità generali della relazione.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede al comma 2 che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria prevista dalle normative suindicate.

2. Quadro normativo di riferimento

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della disciplina in materia di *"in house providing"* dettata dalle Direttive U.E. nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

2) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3. Giurisprudenza in materia

Secondo la giurisprudenza intervenuta in merito il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce un'eccezione alla regola (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016, n. 120). Il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, stabilisce sul punto che *"È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva"*.

Anche recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sez. V – 15/3/2016 n. 1034) ha evocato l'orientamento comunitario secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV), e ha richiamato la propria precedente giurisprudenza la quale ha «a propria volta stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell' articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762)».

Anche il T.A.R. Brescia ha statuito (sentenza sez. II – 22/3/2016 n. 431) che "l'ordinamento non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante ...In definitiva, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando, all'esito di una gara ad evidenza pubblica, il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio e per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house ...".

Lo stesso T.A.R. (sentenza 9/5/2016 n. 639) ha osservato come "la scelta, espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, ovvero in questo caso di ricorrere allo in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti: nella materia dei servizi pubblici, affermano ad esempio il principio in generale C.d.S. sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713 e nel caso specifico della scelta di una gestione in house TAR Liguria, sez. II, 8 febbraio 2016, n.120 e TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 aprile 2006, n.1318".

4. Elementi per la qualificazione del servizio in oggetto.

Il servizio di sgombero neve ed inibizione gelo può qualificarsi quale servizio pubblico locale con rilevanza economica e come servizio universale per le seguenti considerazioni:

- è servizio pacificamente reso per la soddisfazione immediata delle esigenze della collettività e non dell'Ente;
- è un servizio essenziale per la circolazione e la sicurezza, con la finalità precipua di prevenire eventuali situazioni di pericolo per l'intera collettività, anche nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. (cd. Codice della Strada);
- è un servizio universale: sono presenti gli elementi di definizione rilevati nell'ordinamento comunitario (servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile); si tratta infatti di attività preordinate a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;
- gli obblighi di servizio pubblico, con cui si intende l'imposizione di requisiti specifici da parte delle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di determinati obiettivi di interesse pubblico (es. necessità di garantire interventi in certi orari) sono presenti e indicati nel contratto dei servizi affidati.

5. Coerenza con i requisiti normativi del modulo di affidamento adottato.

Il modello gestionale prescelto per il servizio oggetto di affidamento viene sottoposto a verifica in ordine alla rilevazione dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e statale per l'in house providing.

In tal senso si precisa quanto segue.

Amag Ambiente è una Società per azioni costituita in Alessandria in data 19/11/2014 con atto notarile repertorio n. 91912, raccolta n. 35164;

L'art. 4 dello Statuto di Amag Ambiente prevede che

"1. La società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale oggetto la società potrà, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la gestione dei rifiuti ospedalieri, la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;

c) le operazioni di recupero di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;

d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;

e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;

f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;

g) il servizio di rimozione della neve.

2. La Società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini, o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma."

Con Deliberazione C.C. del 22/12/2014 n. 155 "Art. 42 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Presa d'atto della costituzione e dello Statuto della società AMAG AMBIENTE S.p.A. in attuazione degli atti di indirizzo relativi al programma operativo delle società commerciali partecipate della Città di Alessandria relativamente ai settori gas, rete idrica integrata e filiera rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.100/215/308/1401M del 25 luglio 2014 " l'Amministrazione Comunale ha preso atto della costituzione, in attuazione degli indirizzi precedentemente espressi, della società AMAG AMBIENTE s.p.a., capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 di proprietà di A.M.A.G. s.p.a. e del Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani per una quota pari rispettivamente all'80% e al 20% del capitale sociale, avente come oggetto sociale la prestazione di servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale. Con lo stesso provvedimento il Consiglio Comunale ha poi preso atto dello Statuto della Società che attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti delle società *in house providing*.

Con Deliberazione C.C. del 1/04/2016 n. 35 è stato approvato il "Contratto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e dei servizi relativi alla tutela dell'igiene urbana" nel Comune di Alessandria con cui il Consorzio ha affidato ad Amag Ambiente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di raccolta differenziata per il recupero di materie riutilizzabili o pericolose e delle attività connesse ed accessorie con i servizi suddetti così come indicati negli allegati tecnici, per la durata di anni 7 (sette), con decorrenza dal 20 dicembre 2014 al 19 dicembre 2021.

In particolare, nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Allegato Tecnico al contratto di cui sopra sono presenti tra i Servizi vari a richiesta:

E/8 Servizi antighiaccio su strade comunali

E/9 Servizi di rimozione neve

La verifica dei requisiti del modello gestionale prescelto di affidamento *in house providing* è esplicitata nella tabella seguente, nella quale, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento sono riportati gli elementi specifici rilevati nel rapporto tra il Comune di Alessandria e la società AMAG S.p.A. e A.M.A.G. Ambiente S.p.A. con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito normativo, la seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune e le società in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing dei servizi affidati, mentre la terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

Riscontro dei requisiti richiesti dall'ordinamento		
Requisito ordinamento	Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito	Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
Effettività del controllo analogo.	<p>Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali ed effettivi dal Comune sulla società attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli strumenti previsti dallo statuto sociale b. l'invio da parte della società di apposita reportistica sull'andamento economico gestionale (=obblighi informativi specifici che la società ha nei confronti di ogni Comune socio) c. Il Comune ha quindi la possibilità di influenzare, in modo determinante in ragione della quota di capitale sociale posseduta, sia gli obiettivi strategici, che le decisioni importanti della società 	<p>Il Comune esercita il controllo analogo sulla società mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'influenza sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della società grazie ai poteri esplicitati in assemblea; b. I controlli, la formazione di indirizzi strategici alla società, l'acquisizione di informazioni e di reportistica anche in forma congiunta con gli altri comuni soci sulla base di apposito accordo.
Oltre l'80% delle attività della persona giuridica		Riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre

<p>controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice</p>		<p>anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione</p>
<p>Non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</p>	<p>Lo Statuto della società contiene norme che prevedono la trasferibilità delle quote solo a soggetti pubblici (enti pubblici locali territoriali)</p> <p>Il capitale sociale della società è interamente detenuto da soggetti pubblici, quali, nello specifico, anche dal Comune</p>	<p>Art. 3 dello Statuto</p> <p>La visura della Camera di Commercio consente di rilevare che l'AMAG SPA detiene in proprietà l'80% del capitale sociale della società per quota nominale pari ad Euro 40.000,00, mentre il restante 20% del capitale sociale della società per una quota nominale pari ad Euro 10.000,00 è di proprietà del Consorzio di Bacino Alessandrino, costituito da ulteriori nr. 31 Comuni</p> <p>Le azioni di AMAG SPA sono detenute per il 74,64% dal Comune di Alessandria e da ulteriori nr. 62 Comuni per l'ulteriore 25,36%</p>

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune quale ente affidante e le società quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale in argomento, scaturisce un modello in cui essendo presente una *holding* il requisito del controllo analogo è caratterizzato dal fatto che il Comune (ente affidante il servizio) esercita tale controllo non direttamente attraverso la partecipazione diretta alla società affidataria (A.M.A.G. Ambiente S.p.A) bensì indirettamente per il tramite della *holding* (AMAG spa).

Il controllo analogo viene esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

A.M.A.G. Ambiente S.p.A è da considerarsi a tutti gli effetti società affidataria del Comune di Alessandria *in house providing* in quanto lo stesso Comune esercita su di essa il controllo analogo attraverso AMAG spa.

B - PARTE SECONDA

In questa seconda parte vengono approfonditamente motivate le ragioni sostanziali, al di là di quelle tecnico giuridiche trattate nella prima parte che portano a giustificare l'affidamento in oggetto

1. Ragioni del mancato ricorso al mercato

Il Comune di Alessandria è oggi in difficoltà a continuare nella gestione diretta del servizio di sgombero neve e di prevenzione ghiacciamento per il combinato delle seguenti motivazioni:

- a. scarsità ed inadeguatezza dei mezzi necessari tanto che si ricorre già a vari soggetti esterni per sopperire a manchevolezze strutturali (vedasi i contratti con gli "operatori agricoli", con Amag Ambiente S.p.a. stessa, con altri fornitori privati)
- b. scarsità di personale a livello di funzionariato (vedasi mobilità avvenuta negli anni scorsi verso l'esterno di geometri ed ingegneri) con disfunzioni nell'organizzazione del servizio di cui trattasi, stante anche e soprattutto le altre copiose prestazioni professionali che lo stesso (personale) è tenuto a fornire per adempiere alle diverse incombenze istituzionali (ivi comprese le turnazioni di reperibilità occorrenti al loro soddisfacimento)
- c. scarsità di personale a livello operativo (vedasi i pensionamenti avvenuti in questi ultimi anni che non sono stati sostituiti) con difficoltà così a garantire al meglio le prestazioni che di volta in volta si rendono necessarie per il servizio di cui trattasi, stante anche e soprattutto le altre copiose prestazioni che lo stesso (personale) è tenuto a fornire per adempiere alle diverse incombenze istituzionali (ivi comprese le turnazioni di reperibilità occorrenti al loro soddisfacimento).

Per le motivazioni su evidenziate si ritiene più conveniente affidare il servizio ad unico soggetto capace di garantirlo al meglio, senza perciò ricorrere al libero mercato, ma utilizzando la Società Amag Ambiente S.p.a. del Gruppo AMAG S.p.a. *in Housing Providing* per le seguenti ragioni ad avvenuta e positiva verifica dei requisiti di legge come sopra dimostrati nella parte prima:

- rispetto alla norma ed alla giurisprudenza di riferimento:
 - il Comune, a sua discrezione, intende perseguire il soddisfacimento di questo servizio, che si prefigura di pubblico interesse, non facendo ricorso per l'individuazione di un unico soggetto esterno all'ente mediante gara, ma attraverso affidamento a propria società controllata sul modello "in house" essendo chiaramente venuto meno il principio dell'eccezionalità di tale affidamento diretto (vedasi all'uopo sentenza del Consiglio di Stato sez. V – 15/3/2016 n. 1034)
- rispetto alla convenienza operativa:
 - la società Amag Ambiente S.p.a. è già oggi parte tutt'altro che infima del sistema organizzativo impiantato dal Comune di Alessandria per la resa del servizio in oggetto. Infatti il Comune si è servito negli ultimi anni di Amag Ambiente S.p.a. appunto per l'acquisto e l'immagazzinamento del sale e della sabbia, nonché per l'affitto di lame spazzaneve e di altri mezzi operativi
 - la continuità nell'utilizzo delle professionalità interne ad Amag Ambiente S.p.a. (sia funzionali che operative), risultando queste la stessa che avevano gli stessi compiti organizzativi ed esecutivi nell'espletamento del servizio di cui trattasi, quando lo stesso era affidato alla Società AMIU S.p.a. ora "assorbita / trasformata" (nel 2014) in Amag Ambiente S.p.a. appunto.
- rispetto alla convenienza economica:
 - i costi degli ultimi anni di gestione diretta del servizio, interno all'ente, sono mediamente superiori di una percentuale tra il 15% e il 20% dei costi codificati nella

bozza di contratto di servizio che si andrà a sottoscrivere con Amag Ambiente S.p.a., chiaramente soddisfacente per l'ente, ancorché ciò non sia né in linea di principio, né in linea di convenienza economica "pura", indispensabile per l'opzione modello "in house", dovendo questo obbedire si a canoni di economicità, ma differenziandosi tuttavia dal sistema di gara pubblica al ribasso, per cui anche un prezzo complessivamente e moderatamente superiore non comprometterebbe necessariamente gli obiettivi di "interesse pubblico" perseguiti dal Comune in presenza di indicatori positivi, rinvenibili nel contratto di servizio

2. Analisi di efficienza

La società Amag Ambiente S.p.a. è in grado di garantire continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità.

La società sta già svolgendo dall'anno 2014 i servizi di gestione dei rifiuti con buoni livelli qualitativi e dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato.

Considerato che il servizio di sgombero neve e di prevenzione ghiacciamento è da considerarsi affine al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in quanto entrambi tendono alla pulizia della pubblica viabilità per il migliore mantenimento della sicurezza stradale, la scelta di tale affidamento è determinata sia dall'esigenza di valorizzare costantemente la società nel territorio cittadino e sia dalla caratteristica stessa di garanzia del servizio di viabilità invernale quale attività di "pubblico interesse" connessa all'igiene del suolo, al fine di poter ottimizzare il servizio in oggetto appunto, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi.

La società dispone, come in parte già sopraccennato dei mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione del servizio (rimanendo comunque consentito il subappalto per un valore fino al 30% dell'importo contrattuale) e garantisce al meglio la continuità operativa sin ora esercitata.

3. Analisi di economicità

La convenienza economica è rappresentata dal fatto che vi è un significativo risparmio di risorse economiche quantificato complessivamente e ragionevolmente in € 56.000 circa per le seguenti circostanze:

- risparmio sul costo derivante dall'impiego di personale dipendente del Comune (costo reperibilità e pagamento straordinario medio/annuo di circa € 14.000)
- risparmio per il costo complessivo di gestione del servizio derivante da una riduzione del costo complessivo stagionale proposta dal concessionario di € 32.000 circa medio-annuo.
- risparmiando i costi generali e indotti di organizzazione (costi di personale dirigente e di funzionari di varie Direzioni e Servizi) ragionevolmente (e sommariamente) stimati forfettariamente in € 10.000.

Qui di seguito viene proposta una tabella che riassume i costi sostenuti dal Comune per la gestione interna diretta del servizio di cui trattasi delle annate 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 assunte come base di comparazione certa con il costo previsto per l'annata 2017/2018 con l'affidamento "in house" di cui trattasi. Volutamente non viene presa in considerazione l'annata 2015/2016 poiché anomala per mancanza di interventi e quindi non indicativa, ritenendosi comunque così sufficiente l'analisi dei costi riferiti alle tre annate prese in considerazione.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIAMENTO

	FATTORI DI PRODUZIONE	COSTI ANNATA 2012/2013 (a)	COSTI ANNATA 2013/2014 (b)	COSTI ANNATA 2014/2015 (c)	COSTO MEDIO ANNUO [(a)+(b)+(c)]:3	COSTO PREVISTO ANNATA 2017/2018 *
I	Acquisto sale marino lavato					

	industriale reso presso sede operativa Amag Ambiente S.p.a.	65.000	73.000	36.000	58.000	60.000
II	Noleggio attrezzature scarrabili per spargimento sale	27.000	32.000	28.000	29.000	30.000
III	Stoccaggio sale presso sede operativa di Amag Ambiente, coordinamento tecnico, assistenza tecnica officina H24, contabilizzazione delle attività rese, costi fissi	37.000	33.000	33.000	34.333	30.000
IV	Vari interventi spargimento sale	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
V	Fermo macchine ditte terze	95.000	97.000	95.000	95.666	70.000
VI	TOTALE PARZIALE (TP1) (I+II+III+IV+V)=	244.000	255.000	212.000	237.000	205.000
VII	Rimozione neve post evento	9.000	7.500	5.500	7.333	(**)
VIII	TOTALE PARZIALE 2 (TP2) (TP1+VII)	253.000	262.500	217.500	244.333	205.000
IX	Personale interno – reperibilità e straordinario	15.000	14.000	13.000	14.000	(***)
X	TOTALE (T) (TP2+IX)	268.000	276.500	230.500	258.333	205.000

Note:

* Dati forniti da Amag Ambiente S.p.a. nell'ambito del conferimento del servizio in oggetto "in house"

(**) questo intervento sarà oggetto di quantificazione e liquidazione separata all'abbisogna

(***) questo importo è ricompreso nella gestione prevista per l'annata 2017/2018

4. Impiego risorse pubbliche

Rispetto all'uso delle risorse pubbliche messe a disposizione dal Comune appare evidente da quanto sopra evidenziato al punto 3. *Analisi di economicità* e già accennato al punto 1. *Ragioni del mancato ricorso al mercato*, un ottimale risultato di risparmio con un abbattimento del costo complessivo prudenzialmente calcolato tra 1/5 ed 1/6 circa, pari al $\frac{(237.000+10.000)}{247.000} - 205.000 =$

17,00% e cioè di circa € 42.000.

In più occorre porre in risalto anche le sinergie conseguenti all'affidamento di cui trattasi poiché le risorse comunali che vengono veicolate ad un'azienda a intero capitale pubblico, partecipata in grande percentuale dal Comune di Alessandria, agevolano ed incrementano le potenzialità operative dell'azienda stessa (Amag Ambiente S.p.a.), tanto da consentirle in prospettiva uno sviluppo per detta branca di servizi, estendendo gli stessi magari anche ad altri comuni limitrofi, come per altro già avviene per altri servizi di pubblico interesse quali la raccolta dei rifiuti urbani.

C - PARTE TERZA

1. Conclusioni

In considerazione dei rilievi e delle ragioni sopra esposti, si deduce che la società Amag Ambiente S.p.a., vista anche la nota della stessa con cui dichiara di possedere la capacità ed i mezzi necessari ad operare, si configura quale società in linea con i principi dettati dall'ordinamento, sia

per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di *Governance* che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Per la gestione dei servizi indicati, il modulo delle società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta appunto quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale sotto il profilo operativo ed economico.

Nel caso di specie i requisiti richiesti per l'affidamento *in house* risultano infatti soddisfatti e pertanto il Comune di Alessandria può, in base alla normativa vigente e per tutte le motivazioni di cui sopra sia normative che di convenienza, affidare i servizi di che trattasi "in house" alla Società Amag Ambiente S.p.a. come da bozza di contratto di servizio appositamente predisposto.

Si ritiene che l'affidamento *in house* permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. In particolare si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

In particolare gli strumenti che l'affidamento "in house" mette a disposizione consentono:

- un accesso ai dati aziendali finalizzati a ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- il controllo tramite di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze e/o mutate esigenze;
- la possibilità di condizionare, indipendentemente dalle quote di partecipazione, l'attività programmatoria e propositiva della Società;
- una economicità del servizio.

Attività tutte chiaramente non proponibili ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile senza ulteriori aggravii per il Comune.

Alessandria, lì 24.03.2017

IL DIRETTORE
Arch. Pierfranco Robotti